

Art. 42 Zona RP 9.0 – Residenziale primaria 1. E' permessa la costruzione di residenze primarie e attività economiche. Grado di sensibilità al rumore: II. L'indice di sfruttamento massimo è dello 0.5. L'indice di occupazione massimo è del 30%. L'altezza massima degli edifici è di m. 9.00. L'altezza massima degli edifici al colmo è di m. 11.00. La distanza minima dai confini è di m. 3.00 per lunghezza di facciata fino a m. 18.00 (art. 15). Tutte le costruzioni dovranno avere il tetto a falde con pendenza minima del 35%. sono escluse le coperture piane.

Part 169 RFD

